CAMERA DEI DEPUTATI N. 1088

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BATTAGLIA, FUSARO, ARBASINO, ARISIO, BIASINI, CASTAGNETTI, CIFARELLI, DA MOMMIO, DEL PENNINO, DI BARTOLOMEI, DI RE, DUTTO, ERMELLI CUPELLI, GERMANÀ, GUNNELLA, LA MALFA, MARTINO, MEDRI, MONDUCCI, NUCARA, PELLICANÒ, POGGIOLINI

Presentata il 22 dicembre 1983

Nuove norme per il controllo sulle nomine negli enti pubblici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sono passati ormai sei anni dalla introduzione della legge 24 gennaio 1978, n. 14, relativa alle nomine dei vertici degli enti pubblici ed è doveroso formulare una valutazione della sua applicazione.

Ora, non c'è dubbio che al di là degli intenti meritori che ispiravano la legge, l'esperienza non può certo dirsi positiva, come numerosi episodi e una prassi costante hanno ampiamente dimostrato. Le nomine ai vertici degli enti pubblici sono state per lo più improntate a perduranti criteri di lottizzazione tra forze politiche, senza le necessarie garanzie in ordine alla sussistenza di comprovate competenze professionali nei candidati proposti.

Il sistema previsto dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14 del 1978, di richiedere il parere di commissioni parlamentari, in realtà ha conseguito l'effetto di dare una copertura di imparzialità alla prassi spartitoria, operando oltretutto una negativa commistione tra funzione di controllo del Parlamento e potere gestionale-amministrativo del Governo.

Da queste considerazioni nasce la presente proposta di legge, con la quale si propone un sistema assai diverso, in cui il ruolo del Parlamento consiste solo nell'individuare alcuni uomini che per probità, capacità e riconosciuto prestigio possano assicurare la garanzia di un giudizio imparziale e consapevole sulle proposte del Governo. Ad essi, e non al Parlamento, dunque, la nostra proposta ne rimette la valutazione. Ciò è funzionale al vero obbiettivo, che non è quello di assicurare un qualsiasi controllo parlamentare sulle nomine, coinvolgendo il

Parlamento in scelte proprie dell'esecutivo, ma quello di assicurare la competenza dei candidati prescelti in relazione alle cariche da ricoprire.

D'altro canto, l'esigenza di conoscere la situazione, sia a livello nazionale sia a livello locale, suggerisce altresì la costituzione di uno schedario, anche per evitare il cumulo di cariche nella stessa persona, col doppio obbiettivo di evitare, da una parte, le disfunzioni inevitabili in chi ha troppi impegni, e, dall'altra, un eccessivo accentramento di poteri.

Sono, perciò, previste norme per limitare il cumulo delle cariche e delle indennità e/o gettoni di presenza, nonché una norma che affida alle regioni il compito di legiferare in materia, nel campo delle nomine di competenza regionale, secondo i princìpi fissati nella legge nazionale.

Illustriamo sinteticamente i singoli articoli della proposta:

articolo 1: prevede per tutte le nomine il parere del Collegio dei garanti, composto secondo il successivo articolo 2;

articolo 2: indica la composizione del Collegio dei garanti e le modalità di scelta dei commissari, che devono essere eletti dai Presidenti dei due rami del Parlamento fra cittadini che siano stati o siano presidenti nazionali di ordini professionali, magistrati della Cassazione, del consiglio di Stato o della Corte dei conti, con funzioni di presidente di sezione, ovvero rettori universitari;

articolo 3: prevede la possibilità di nomina senza il parere, nel caso che questo non sia stato reso entro sessanta giorni dalla richiesta;

articolo 4: prevede che la richiesta di parere contenga l'illustrazione della candidature e delle procedure seguite per la loro formulazione;

articolo 5: definisce le modalità che il Collegio deve seguire nell'espressione del suo parere;

articolo 6: prevede che le medesime modalità valgono anche per la conferma in carica; limita i mandati a non più di due conferme, per un periodo massimo fino a dieci anni; pone vincoli al cumulo delle cariche;

articolo 7: indica le incompatibilità;

articolo 8: prevede per i nominati l'obbligo di comunicare l'inesistenza o la cessazione delle eventuali incompatibilità, la consistenza del proprio patrimonio, la propria dichiarazione dei redditi;

articolo 9: prevede la comunicazione alle Camere delle nomine;

articolo 10: affida alle regioni il compito di emanare norme in materia, nell'ambito dei princìpi della nuova normativa;

articolo 11: prevede princìpi anche per comuni, province, consorzi ed altre associazioni di enti territoriali;

articolo 12: riguarda la determiazione delle indennità e il divieto di cumulo di indenntà e gettoni;

articolo 13: istituisce lo « schedario nazionale degli enti », corredato di ogni elemento utile ai fini della nuova legge.

In conclusione, la presente proposta di legge si raccomanda all'approvazione dei Parlamento per le incisive innovazioni che introduce, e per la sua capacità di rispondere alle esigenze di moralizzazione oggi più che mai avvertite e reclamate dall'opinione pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le nomine, le proposte o le designazioni dei presidenti e dei vice-presidenti degli istituti ed enti pubblici, anche economici, effettuate, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Consiglio dei ministri e dai singoli ministri sono subordinate all'emanazione del parere formulato dal Collegio dei garanti di cui all'articolo 2 della presente legge.

ART. 2.

Il parere è espresso da un collegio di sette commissari designati dai Presidenti dei due rami del Parlamento, che rimane in carica per un triennio.

I commissari debbono essere scelti fra i cittadini italiani non parlamentari di età non inferiore a cinquant'anni e non superiore a settant'anni, di comprovate qualità morali e di comprovate capacità tecnico-economiche ed amministrative, che appartengono o siano appartenuti alle seguenti categorie:

1) presidenti nazionali di ordini professionali;

2) magistrati della Corte di cassazione che abbiano il grado e le effettive funzioni di presidente di sezione;

3) il Collegio elegge anno per anno il proprio presidente seguendo criteri di rotazione della carica.

I componenti il Collegio possono essere confermati per una sola volta.

ART 3.

L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvede-

re trascorso il termine di sessanta giorni dalla trasmissione della richiesta al presidente del Collegio, anche se il parere non sia stato reso.

ART 4.

La richiesta del parere, da parte dell'organo competente, deve contenere l'analitica esposizione della procedura seguita nella indicazione dei nominativi proposti e deve esaurientemente motivare tale indicazione, in relazione alla sussistenza nei medesimi di comprovate e specifiche capacità professionali attinenti all'incarico proposto anche in relazione agli incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento.

ART 5.

I componenti del Collegio sono tenuti ad esprimere il parere entro sessanta giorni dalla trasmissione della richiesta, corredata di tutta la documentazione ad essa connessa, ad opera dell'organo proponente.

Il Collegio opera e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è tenuto a motivare autonomamente il proprio parere esclusivamente in relazione alla sussistenza nel candidato delle comprovate capactà tecnico-professionali e gestionali connesse alla natura ed alle caratteristiche dell'incarico proposto.

Il parere deve essere comunicato contestualmente al Governo ed alle Camere.

Al termine di ciascun anno il Presidedente del Collegio è tenuto ad inviare alle Camere una relazione sull'attività svolta.

ART 6.

Qualora, a seguito del parere espresso dal Collegio, l'organo competente ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti.

La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica. La conferma non può esser effettuata per più di due volte, fermo restando che la durata complessiva della carica non può comunque essere superiore a dieci anni.

È consentito ricoprire la carica di presidente soltanto di un ente o organismo pubblico, salvo il caso in cui si tratti di presiedere enti o organismi a base associativa, rappresentativi di enti o organismi pubblici omogenei.

ART. 7.

Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui al'articolo 1 sono incompatibili con le funzioni di:

a) membro del Parlamento e dei consigli regionali;

b) dipendente dell'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali;

c) dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti;

d) membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti;

e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale;

f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;

g) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.

ART. 8.

Coloro che, con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono nominati presidenti o vice-presidenti degli enti o

istituti di cui all'articolo 1 sono tenuti, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a comunicare all'organo di Governo competente per la nomina, proposta o designazione:

1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7;

2) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina;

3) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

Analoga comunicazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato. Copia di tali comunicazioni, negli stessi termini, deve essere inviata dagli interessati ai Presidenti delle due Camere. La mancanza o la infedeltà delle comunicazioni di cui ai precedenti commi, in qualsiasi momento accertata, importa la decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti.

I presidenti e vice-presidenti restano in carica fino alle scadenze del mandato successivamente, fino alla nomina dei nuovi organi amministrativi, per l'ordinaria amministrazione e per un periodo massimo e non prorogabile di due mesi.

ART. 9.

Le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1, nonché quelle effettuate a norma degli articoli 2458 e 2459 del codice civile dal Consiglio dei Ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l'esposizione dei motivi che giustificano le nomine, proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate e designate con la indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.

ART. 10.

Per le nomine, le proposte o le designazioni dei presidenti e dei vice-presidenti degli enti ed istituti pubblici, anche economici, di competenza del presidente della regione, della giunta regionale o dei singoli assessori, le regioni sono tenute ad emanare norme legislative secondo i princìpi direttivi contenuti nella presente legge, entro il termine di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

In particolare le regioni sono tenute ad assicurare: forme di intervento dei consigli regionali nei procedimenti di nomina, proposta o designazione di cui al precedente comma; a stabilire incompatibilità analoghe a quelle previste dalla presente legge; ad adottare criteri di scelta dei candidati ispirati alla sussistenza nei medesimi dei requisiti di moralità e di specifica e comprovata competenza professionale indicati dalla presente legge.

ART. 11.

I comuni e le province, nonché i consorzi e le associazioni cui essi diano luogo, nell'effettuare nomine, proposte o designazioni di amministratori di enti, aziende o società dipendenti o comunque controllate, sono tenuti a motivare esaurientemente le proprie determinazioni in relazione alla sussistenza nei candidati di vagliate e specifiche capacità tecnico-professionali e gestionali in relazione alle caratteristiche dell'incarico proposto.

ART. 12.

Le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice-presidenti degli enti ed istituti di cui all'articolo 1 sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione. Tale decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

I presidenti e i vice-presidenti non possono cumulare gettoni di presenza o indennità di carica ogni qualvolta la loro partecipazione ad altri enti, istituti od organismi pubblici o privati, anche associativi, sia comunque connessa, direttamente o indirettamente, alla carica ricoperta ed all'istituto o ente rappresentato.

ART. 13.

È istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri lo schedario nazionale degli enti, aziende ed istituti pubblici, delle società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, nonché degli altri enti, comunque denominati, che ricevono continuamente contributi, o sovvenzioni da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

Nello schedario debbono essere contenuti gli statuti e gli atti costitutivi di tali aziende, istituti e società nonché l'elenco – annualmente aggiornato – dei loro amministratori, sindaci e dirigenti.

ART. 14.

La presente legge abroga la legge 24 gennaio 1978, n. 14, nonché il secondo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.